

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI****SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice monocratico dr. Diego Ragozini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 812.25 assegnata in decisione il 9.1.26 e vertente

TRA

G , con sede in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 26– p. iva – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, G S (c.f. S) – di seguito “la società” - nonché SO G (in proprio – v. infra) nato a

e residente in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Archimede n. 14 (c.f.) – di seguito “il fideiussore” - entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20 presso

lo studio degli Avv.ti (cod. fisc.) e (cod. fisc. F)

dai quali sono rappresentati e difesi, come in atti;

opponenti



Banca s.p.a. (già ..

giusta deli-bera di trasformazione e cambio di denominazione dell'assemblea straordinaria del 30/04/2022 verbalizzata per notar Marilena Puzio da Sessa Aurunca (CE) il 03/05/2022, rep. n. 303, iscritta al Registro delle imprese di Napoli il 10/05/2022, con efficacia differita in deroga all'articolo 2500, comma 3°, c.c. giusto atto di constatazione di avveramento di condizione per notar Marilena Puzio da Sessa Aurunca (CE) del 01/09/2022, rep. n. 445, iscritto al Registro delle imprese di Napoli il 15/09/2022 - cfr. doc. n. 4.1), in persona del Direttore generale dott. (codice fiscale:), rappresentante legale con potere di firma sociale giusta previ-sione dell'art. 38 dello Statuto sociale, della Delibera del C.d.A. n. 10/2024 del 27/06/2024 e del Regolamento del processo decisionale approvato con Delibera del C.d.A. n. 4/2025 del 28/02/2025, con Sede legale in e Direzione Generale in , codice fiscale: , partita I.V.A.: REA: NA- , pec:

, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi (codice fiscale: RCCLRD70B11C129C) ed Edgar-do Riccardi (co-dice fiscale: RCCDRD78E08C129D) - i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: studio@pec.riccardilex.com - ed elettivamente do-miciliata presso il loro studio legale in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7, giusta procura alle liti su atto separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.

Opposta



CONCLUSIONI come da verbale del 9.1.26 che si riporta:

Per parte opponente l'avv.to il quale si riporta gli atti difensivi e ne chiede l'accoglimento. E' altresì presente per parte opposta l'avv.to Edgardo Riccardi il quale dichiara che è stata esperita la mediazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente in epigrafe, nel citare in giudizio la Banca s.p.a. (da ora anche banca), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. N. 6272/2024 del tribunale di Napoli iscritto al n. 25262/2024 r.g – notificato in data 4 dicembre 2024 quanto alla società, ed in data 13 detti quanto al fideiussore, con il quale il Tribunale di Napoli, in accoglimento

dell'istanza monitoria, ha ingiunto alla società ed al fideiussore il pagamento della complessiva somma di euro 38.372,53 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.

Chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:

In via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto;

b) In subordine nei rapporti con il solo fideiussore dichiarare la nullità delle fideiussioni e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;

c) In via di ulteriore subordine, nei rapporti con il fideiussore accertare e dichiarare la intervenuta decadenza della banca a mente dell'art. 1957 cod. civ.

d) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la incertezza e la inesigibilità del credito e per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;

e) Condannare la banca al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.

Premettevano che il credito azionato derivava dai saldi dei seguenti rap-



porti instaurati con la banca opposta

Conto corrente ordinario n. 20972; Conto corrente anticipo su fatture n. 22726, assistito da apertura di credito fino ad euro 50.000,00; Mutuo chirografario n. 12012, di euro 30.000,00, la banca ha altresì precisato che l'apertura del conto anticipi su fatture ed il mutuo erano garantiti, nella misura dell'80%, dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) legge n. 662/1996, gestito da Medio Credito Centrale (in sigla MCC).

Nei confronti del fideiussore, la banca ha, invece, dedotto la ricorrenza di tre fideiussioni:

- Fideiussione omnibus limitata ad euro 75.000,00;
- Fideiussione specifica a garanzia del conto anticipi su fatture - Fideiussione specifica a garanzia del mutuo.

Le ragioni dell'opposizione:

- incertezza nell'an e quantum del credito ingiunto
- la presenza di costi occulti e applicazione di commissioni non pattuite, così come le somme indicate a titolo

di interessi che si appalesano in violazione degli accordi contrattuali;

-Nullità delle fideiussioni, in relazione a quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 settembre 2005 di "Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662" (le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia;

- decadenza ex art. 1957 cod. civ. per non avere la banca promosso, entro sei mesi dalla revoca dei rapporti, le sue istanze contro il debitore garantito (e



coltivate con diligenza);

-Nullità della clausola di deroga al 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust.

Si costituiva parte opposta che rassegnava le seguenti conclusioni:

-in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del Decreto ingiuntivo n. 6272/2024;

- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'opposizione al Decreto ingiuntivo n. 6272/2024 e, per l'effetto, confermare il menzionato Decreto ingiuntivo;

- in via subordinata ed eventuale, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione ex art. 653 c.p.c., emettere sentenza di condanna dell'opponente a pagare, in favore della Banca s.p.a., la minore e diversa somma, rispetto a quella ingiunta, ritenuta congrua dall'on.le Giudice adito;

-condannare gli opposenti a pagare, in favore della Banca s.p.a., i compensi di causa e le spese del procedimento di ingiunzione e del giudizio di opposizione in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Acquisita la documentazione, si osserva nel merito.

La pretesa azionata in monitorio.

La G ha intrattenuto, con l'istituto di credito opposto, i seguenti rapporti bancari:

a) conto corrente ordinario n. 20972 acceso il 26/10/2020 assistito da servizio di incasso/portafoglio commerciale (cd. castelletto di sconto);



b) conto corrente anticipi su fatture n. 22726 acceso il 19/07/2022 assistito da apertura di credito fino a euro 50.000,00;

c) mutuo chirografario n. 12012 stipulato il 26/10/2020 di originari euro 30.000,00 a tasso variabile con rimborso in n. 60 rate di ammortamento.

Tali contratti risultano in atti, regolarmente sottoscritti e, in ordine ai contratti di conto corrente, sono rinvenibili anche gli estratti conto dei rapporti a prova dell'andamento dei rapporti e dei rispettivi saldi. In ordine al mutuo risulta ai fini probatori l'allegazione del mancato pagamento delle rate scadute.

Nulla, in ordine all'adempimento delle obbligazioni a carico degli opposenti risulta allegato e provato.

Provato il quanto, e verificata la validità dei contratti, risultando sul punto generica la contestazione circa la presenza di clausole illegittime come operata dagli opposenti, in ordine alle eccezioni sollevate in relazione alle fideiussioni stipulate da G S , si osserva.

Le garanzie prestate a tutela del credito erogato sono le seguenti:

(i) fideiussione omnibus prestata il 27/07/2022 da S G a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, che la G avesse assunto verso la allora Banca fino a concorrenza di euro 75.000,00 ;

(ii) garanzia specifica a valersi sull'apercredito in conto corrente anticipi su fatture n. 22726 di cui al precedente punto b), nella misura dell'80 %, prestata dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii. gestito da Medio-credito Centrale s.p.a., giusta delibera del 21/06/2022, e lo stesso potrà surrogarsi, a seguito dell'escussione della garanzia, nei diritti dell'istituto di cre-



dito istante, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'art. 8 bis del decreto-legge n. 3/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 e già ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

(iii) fideiussione specifica prestata il 26/10/2020 da S G a valersi sul mutuo chirografario n. 12012 di cui al precedente punto c);

(iv) garanzia specifica a valersi sul mutuo chirografario n. 12012 di cui al precedente punto c), nella misura dell'80 %, prestata dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii. gestito da Mediocredito Centrale s.p.a., giusta delibera del 06/10/2020 (cfr. doc. n. 4.11), e lo stesso potrà surrogarsi, a seguito dell'escussione della garanzia, nei diritti dell'istituto di credito istante, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'art. 8 bis del decreto-legge n. 3/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 e già ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Nel premettere che G S in quanto legale rappresentante pro tempore della società debitrice principale, esula dalla riconducibilità alla gamma di "consumatore" con esclusione della disciplina di protezione per tale categoria prevista, e che, infondata risulta l'eccezione di nullità per violazione della disciplina antitrust delle clausole di cui ai modelli fideiussori, atteso il mancato deposito in atti del decreto dell'autorità antitrust del 2005 che ha esaminato la vicenda da cui sono scaturite le decisioni della giurisprudenza di legittimità sul tema, e comunque attesa l'assenza di un adeguato substrato probatorio in ordine alla prova dell'essere i moduli di cui è causa elaborati sulla base di intese anticoncorren-



ziali, quanto alla natura della garanzia, essa è da considerarsi fideiussione accessoria atteso che il vincolo di accessorietà si elide in presenza di esplicita clausola che impedisce di sollevare eccezioni in capo al garante a cui si aggiunge la clausola di pagamento a prima richiesta, risultando per le ipotesi in esame, l'assenza della contemporanea presenza delle due clausole.

Del pari infondata è l'eccezione di nullità delle fideiussioni, per asserito contrasto con il D.M. Attività Produttive del 23/09/2005. In particolare, controparte sostiene che, sussistendo garanzie prestate da MCC, l'acquisizione di altre garanzie sarebbe stata illegittima quantomeno nella parte in cui si sovrapponevano alla garanzia statale.

L'allegato 1 del predetto D.M., contenente le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662/1996, al punto 4.4 così dispone: "Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo".

Parte opponente sostiene che il divieto concerna anche le fideiussioni di cui è causa. Esse in realtà sono garanzie personali e comunque non sono bancarie perché la norma si riferisce a garanzie prestate da banche non da soggetti privati.

Considerata la natura eccezionale della norma, non vi è spazio per un'interpretazione analogica del divieto normativo.

Né fondata risulta l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art.



1957 c.c. perché, le fideiussioni azionate presentano la clausola di pagamento a prima richiesta, il che è da considerarsi una semplificazione della modalità di escussione, potendo il creditore non necessariamente azionare una pretesa giudiziale limitandosi alla richiesta stragiudiziale di pagamento che – nel caso di specie è contemporanea alla revoca degli affidamenti di cui ai c.c. in esame, così come alla decadenza dal beneficio del termine per il mutuo, per cui risulta rispettata la disposizione di cui all'art. 1957 c.c.

L'opposizione è infondata e va quindi rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo ai valori minimi data la natura documentale della causa e l'assenza di questioni complesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Diego Ragozini, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto e lo dichiara definitivo;
- 2) Condanna gli opposenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 3800,00 oltre iva cassa e spese generali

Così deciso, Napoli, 21.1.26

Il Giudice

Dr. Diego Ragozini

